

Esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 27bis Tabella allegato "B" al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, aggiunto dall'articolo 17, primo comma, del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

N. 75.856 di Repertorio N. 25.735 di Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2012 (duemiladodici), il giorno 26 (ventisei) del mese di gennaio;

alle ore sedici e minuti quarantacinque;

in Palmanova, nel mio ufficio sito al civico numero tredici, scala sette, di Via Bandiera Moro;

avanti a me Notaio Tania Andrioli, residente a Palmanova ed iscritto al Collegio Notarile di Udine;

è presente:

RONCALI STEFANO, nato a Pagani (SA) il 4 maggio 1970, domiciliato per la carica come appresso, il quale interviene al presente atto, nella sua qualità e veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società cooperativa

"IL CEPPO" SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS, con sede a Gorizia (GO), Viale XXIV Maggio n.c. 5, iscritta nel Registro delle Imprese di Gorizia, numero di iscrizione, codice fiscale e partita I.V.A.: 01089040313.

Io notaio sono certo dell'identità personale del comparente, cittadino italiano, il quale mi richiede di redigere il verbale dell'assemblea dei soci della predetta società.

Con il consenso di tutti gli intervenuti assume egli stesso la presidenza dell'assemblea ed in tale veste constatata e mi fa constare:

- che è stata regolarmente convocata in seconda convocazione in questo luogo, giorno ed ora mediante avviso inviato ad alcuni soci a mezzo lettera raccomandata del 13 gennaio 2012, ad altri mediante avviso recapitato a mezzo e-mail del 13 gennaio 2012 e ad altri ancora a mezzo raccomandata a mano consegnata in data 13 gennaio 2012, l'assemblea dei soci della predetta società per discutere e deliberare sui seguenti argomenti all'ordine del giorno:

1. Modifica art. 3 e art. 4 dello Statuto Sociale;
2. Varie ed eventuali;

- che l'assemblea indetta in prima convocazione il giorno 25 gennaio 2012, alle ore otto, è andata completamente deserta;

- che del Consiglio di Amministrazione sono presenti il Presidente nella sua stessa persona e il

REGISTRATO a
Cervignano del Friuli
il 13 0 GEN. 2012
al N° 158 Mod 1T
esatti € 168,00
di cui €
per imp. ipotecaria

Vice Presidente nella persona della signora Zongher Rita, essendo assente il Consigliere signor Grosso Federico;

- che sono presenti, di persona o per deleghe che, riscontrate regolari verranno conservate agli atti sociali, numero 10 (dieci) soci su un totale di numero 12 (dodici) soci aventi diritto al voto, oltre a n. 2 (due) soci non aventi diritto al voto in quanto facenti parte della società da meno di tre mesi, e precisamente i soci risultanti dall'elenco che, previa espressa dispensa del comparente dalla lettura, sottoscritto dal medesimo e da me notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A";

- che è assente giustificato il Revisore dei Conti signor Zini Marco.

Dichiara pertanto la presente assemblea validamente costituita ai sensi degli articoli 29 e 31 dello statuto e atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Sul primo punto all'ordine del giorno, prende la parola lo stesso Presidente il quale illustra all'assemblea le ragioni che rendono opportuno ridefinire lo scopo mutualistico e conseguentemente l'oggetto sociale della cooperativa, con conseguente modifica degli articoli 3 e 4 dello statuto sociale ad essa relativo nel testo che segue:

"Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa, conformemente alla legge 8 novembre 1991 n. 381, non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale delle persone, soprattutto se deboli. La cooperativa pone la solidarietà a fondamento d'ogni opera finalizzata ad un autentico sviluppo dell'uomo e della società che rispetti e promuova la persona umana in tutte le sue dimensioni, con particolare riferimento allo sviluppo economico locale collaborando con le istituzioni pubbliche secondo il principio di sussidiarietà.

Per l'efficace realizzazione di tale scopo, considerando la necessità dei sottoindicati ambiti di intervento, la Cooperativa si propone di seguire le persone in tutte le fasi di reintegrazione nella comunità locale, attraverso l'utilizzo coordinato di tutti gli strumenti disponibili, sia svolgendo attività volte alla promozione e all'inserimento lavorativo, sia gestendo servizi di carattere socio-sanitario, assistenziale ed educativo, così come previsto dalle lettere b) e a) dell'art.

1 della legge 381/91, considerando per l'effettivo raggiungimento degli scopi perseguiti, il necessario collegamento funzionale fra le attività di tipo b) e di tipo a) e comunque nel rispetto delle condizioni organizzative previste dalla legge, anche di natura amministrativa, prevedendo a tale proposito la netta separazione delle gestioni relative alle attività esercitate ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni previste dalla vigente normativa. La Cooperativa promuoverà tutte le azioni volte allo sviluppo di politiche sociali attive (locali, nazionali ed internazionali) che favoriscano e promuovano la creazione di contesti sociali e culture diffuse di riconoscimento, pratica e sviluppo del diritto delle persone svantaggiate di abitare, lavorare e socializzare, con piena libertà.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, si impegna a cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali, operando di preferenza nell'ambito territoriale delle Province di Gorizia e Udine mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, e in special modo volontari, fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa.

La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La Cooperativa può operare anche con terzi.

A norma della legge 142/01 e successive modificazioni il socio di cooperativa stabilisce con la

propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente con cui contribuisce al raggiungimento dello scopo sociale.

La cooperativa intende perseguire un orientamento imprenditoriale teso al coordinamento e all'integrazione con altre cooperative sociali, allo sviluppo delle esperienze consortili e dei consorzi territoriali.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico, definito nell'articolo 3 del presente Statuto, la cooperativa ha come oggetto la gestione di unità produttive di salute e socialità che permettano l'accesso e la fruizione ai diritti-opportunità "casa - lavoro - socialità" a persone che abbiano difficoltà ad acquisire e/o mantenere le abilità necessarie ad una integrazione sociale soddisfacente.

La cooperativa si propone, in via principale, di favorire l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, come identificate nella L. 8 novembre 1991, n. 381, e nella L.R. 2 novembre 2006 n. 20, mediante lo svolgimento delle seguenti attività:

- a1) realizzare progetti finalizzati allo sviluppo turistico del territorio in cui opera la cooperativa;
- a2) istituire e gestire laboratori artigianali e commercializzare, all'ingrosso e/o al dettaglio, i beni nei laboratori stessi;
- a3) assumere lavori di progettazione, salvaguardia e manutenzione del verde e della forestazione, del giardinaggio, di acquicoltura e similari;
- a4) assumere lavori di facchinaggio, pulizia, manovalanza, manutenzione, riparazione, lavoro interinale, trasporto di cose e persone;
- a5) recuperare e smaltire oggetti e rifiuti solidi;
- a6) svolgere servizi amministrativi, contabili, informatici, di consulenza, di progettazione, di elaborazione dati, elaborazione progetti (engineering), nonché di segreteria anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10 della Legge 381/91;
- a7) assumere lavori e servizi di gestione, custodia, salvaguardia e manutenzione di strutture sportive, culturali e ricreative, darsene;
- a8) gestire centri ippici, pensionamento per cavalli e attività e servizi correlati;

a9) gestire attività di serigrafia, tipografia, rilegatura, nonché di pubblicazione e distribuzione editoriale;

a10) gestire mense e pubblici esercizi nel campo della ristorazione, nel settore turistico e alberghiero e dei soggiorni climatici, in favore di soci e non;

a11) svolgere attività di istruzione culturale e professionale a vantaggio dei soci della cooperativa, favorendone in particolar modo la capacità imprenditoriale;

a12) istituire e gestire attività agricole e di allevamento di animali;

a13) realizzare la coltivazione di terreni, serre, valli da pesca e aree, specchi d'acqua demaniali ed in concessione;

a14) eseguire lavori edili.

Ai fini di agevolare ed idoneamente supportare l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, la cooperativa, in via funzionale, si propone altresì di svolgere le seguenti attività:

b1) prestazione di servizi di assistenza domiciliare, servizi sociali e socio - sanitari in genere a favore delle persone in situazione di svantaggio come sopra definite;

b2) gestione di attività e servizi educativi a favore delle persone in situazione di svantaggio come sopra definite;

b3) progettazione, promozione e gestione di attività volte alla valorizzazione del concetto di socialità / affettività, con la realizzazione di reti sociali, culturali, affettive e di auto-aiuto;

b4) progettazione, promozione e gestione di attività terapeutiche, educative, culturali, di formazione professionale e di inserimento lavorativo rivolte alle persone in situazione di svantaggio come sopra definite.

La cooperativa infine, in via sussidiaria alle precedenti attività, si propone di:

c1) attuare un servizio di supporto alle famiglie dei soggetti svantaggiati sopra menzionati per sviluppare potenzialità genitoriali e parentali, favorendole nella conoscenza delle problematiche attinenti al proprio nucleo, al fine di una migliore integrazione sociale di tutti i componenti;

c2) promuovere iniziative culturali, convegni, seminari, corsi di formazione, corsi di informazione finalizzate a sensibilizzare la cittadinanza alle tematiche del disagio, dell'emarginazione sociale e dell'inserimento;

c3) contribuire con opportune convenzioni alle iniziative di Enti Pubblici e privati, analoghe ed affini agli scopi della Cooperativa stessa.

Le persone in situazione di svantaggio cui la cooperativa si rivolge sono quelle individuate come tali dalla citata Legge 381/91 e dalla Legge Regione Friuli Venezia Giulia 2 novembre 2006 n. 20 e successive modificazioni ed integrazione.

La cooperativa potrà operare in forma diretta e/o in appalto o convenzione con Enti Pubblici privati in genere.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopra elencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammmodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale."

Il Presidente mi dichiara che l'assemblea, all'unanimità dei voti dei presenti, approva la suddetta proposta.

Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente illustra

all'assemblea come il D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 abbia modificato il regime di controllo contabile delle società; propone quindi di aggiornare l'articolo 42 dello statuto con la nuova norma di legge, come segue:

"Art. 42 (Controllo legale) - Nel caso in cui non sia stato nominato il Collegio Sindacale, il controllo legale sulla società, quando obbligatorio per legge, o comunque deliberato dall'assemblea dei soci, è esercitato ai sensi dell'articolo 2409 bis, comma primo, del Codice Civile".

Il Presidente invita quindi a deliberare in merito alla sua proposta e mi dichiara che l'assemblea, all'unanimità,

d e l i b e r a

di aggiornare lo statuto sociale con le modifiche introdotte dal D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e di approvare quindi il nuovo testo dell'articolo 42 dello statuto sociale, come sopra riportato.

Il Presidente mi dichiara inoltre che l'assemblea, all'unanimità dei voti dei presenti

d e l i b e r a

- di approvare il nuovo testo dello statuto sociale, coordinato con le predette modifiche e composto di 50 (cinquanta) articoli che, sottoscritto dal comparente e da me notaio, previa espressa dispensa del comparente e dell'assemblea dal darne lettura, si allega al presente atto sotto la lettera "B", perchè ne formi parte integrante;

- di delegare il comparente ad apportare da solo al presente atto, ed all'allegato statuto tutte quelle modifiche, aggiunte o soppressioni che venissero richieste dalla competente Autorità o dall'organo regionale di controllo competente ovvero che si rendessero comunque necessarie ad insindacabile giudizio del procuratore per ottenere l'iscrizione del presente atto nel Registro delle Imprese e nel Registro Regionale delle società cooperative.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola il Presidente dichiara tolta la seduta alle ore diciassette e minuti dieci.

Il comparente si dichiara edotto degli obblighi di comunicazione alla Direzione regionale del lavoro e previdenza, cooperazione e artigianato previsti dalla legge Regionale 3 dicembre 2007 n. 27.

Il comparente delega il notaio rogante a inviare per via telematica al Registro delle Imprese di Gorizia il presente atto.

Il presente atto pubblico, scritto elettronicamen-

te da persona di mia fiducia, è stato da me notaio letto, innanzi all'assemblea, al comparente il quale con me notaio lo sottoscrive alle ore diciassette e minuti quindici.

Consta di 4 (quattro) fogli per complessive pagine 7 (sette) e fin qui della ottava ed ultima.

F.to: Stefano Roncali

Tania Andrioli Notaio (L.S.)

IL CEPPLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Soci al 26/01/2012

Cognome	Nome	Socio Ordinario	Socio Volontario	Presente	Assente	Delega
Roncali	Stefano	X		X		
Grosso	Federico		X		X	
Zuttion	Paolo Luigi		X	X		
Mattiussi	Guido		X		X	
Zongher	Rita	X		X		
Perissini	Mauro	X		X		
Medesani	Paolo	X				X
Piccinonna	Giuseppina		X	X		
Dri	Anna	X		X		
Zorzut	Tullio	X				X
Alt	Raffaele		X	X		
Dieudonnè	Christina	X				X
Zorzin	Enzo		X	X		
Pizzul	Stefano	X		X		

PS : Zorzin Enzo e Pizzul Stefano sono soci da meno di tre mesi (sono entrati con CdA del 17/11/2011) per cui non hanno diritto di VOTO.

Stefano Pizzul
Consulente



Allegato "B" al n. 25.735 di raccolta.-----

-----Statuto-----

-----TITOLO I-----

-----DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA-----

Art. 1 (Costituzione, Denominazione, Sede)-----

E' costituita una Società Cooperativa per azioni denominata "Il Ceppo" Società Cooperativa Sociale - ONLUS con sede in Comune di Gorizia (GO).-----

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.--

Art. 2 (Durata)-----

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.-----

-----TITOLO II-----

-----SCOPO - OGGETTO-----

Art. 3 (Scopo mutualistico)-----

La Cooperativa, conformemente alla legge 8 novembre 1991 n. 381, non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale delle persone, soprattutto se deboli. La cooperativa pone la solidarietà a fondamento d'ogni opera finalizzata ad un autentico sviluppo dell'uomo e della società che rispetti e promuova la persona umana in tutte le sue dimensioni, con particolare riferimento allo sviluppo economico locale collaborando con le istituzioni pubbliche secondo il principio di sussidiarietà.-----

Per l'efficace realizzazione di tale scopo, considerando la necessità dei sottoindicati ambiti di intervento, la Cooperativa si propone di seguire le persone in tutte le fasi di reintegrazione nella comunità locale, attraverso l'utilizzo coordinato di tutti gli strumenti disponibili, sia svolgendo attività volte alla promozione e all'inserimento lavorativo, sia gestendo servizi di carattere socio-sanitario, assistenziale ed educativo, così come previsto dalle lettere b) e a) dell'art. 1 della legge 381/91, considerando per l'effettivo raggiungimento degli scopi perseguiti, il necessario collegamento funzionale fra le attività di tipo b) e di tipo a) e comunque nel rispetto delle condizioni organizzative previste dalla legge, anche di natura amministrativa, prevedendo a tale proposito la netta separazione delle gestioni relative alle attività esercitate ai fini della cor-

Stefano Rascol

Giuseppe Rascol



retta applicazione delle agevolazioni previste dalla vigente normativa. La Cooperativa promuoverà tutte le azioni volte allo sviluppo di politiche sociali attive (locali, nazionali ed internazionali) che favoriscano e promuovano la creazione di contesti sociali e culture diffuse di riconoscimento, pratica e sviluppo del diritto delle persone svantaggiate di abitare, lavorare e socializzare, con piena libertà. -----
La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.-----
La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, si impegna a cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale. -----
La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali, operando di preferenza nell'ambito territoriale delle Province di Gorizia e Udine mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, e in special modo volontari, fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa.-----
La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. -----
La Cooperativa può operare anche con terzi.-----
A norma della legge 142/01 e successive modificazioni il socio di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente con cui contribuisce al raggiungimento dello scopo sociale.-----
La cooperativa intende perseguire un orientamento imprenditoriale teso al coordinamento e

all'integrazione con altre cooperative sociali, allo sviluppo delle esperienze consortili e dei consorzi territoriali.-----

Art. 4 (Oggetto sociale)-----

Considerato lo scopo mutualistico, definito nell'articolo 3 del presente Statuto, la cooperativa ha come oggetto la gestione di unità produttive di salute e socialità che permettano l'accesso e la fruizione ai diritti-opportunità "casa - lavoro - socialità" a persone che abbiano difficoltà ad acquisire e/o mantenere le abilità necessarie ad una integrazione sociale soddisfacente.--

La cooperativa si propone, in via principale, di favorire l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, come identificate nella L. 8 novembre 1991, n. 381, e nella L.R. 2 novembre 2006 n. 20, mediante lo svolgimento delle seguenti attività:-----

- a1) realizzare progetti finalizzati allo sviluppo turistico del territorio in cui opera la cooperativa;-----
- a2) istituire e gestire laboratori artigianali e commercializzare, all'ingrosso e/o al dettaglio, i beni nei laboratori stessi;-----
- a3) assumere lavori di progettazione, salvaguardia e manutenzione del verde e della forestazione, del giardinaggio, di acquicoltura e similari;-----
- a4) assumere lavori di facchinaggio, pulizia, manovalanza, manutenzione, riparazione, lavoro interinale, trasporto di cose e persone;-----
- a5) recuperare e smaltire oggetti e rifiuti solidi;-----
- a6) svolgere servizi amministrativi, contabili, informatici, di consulenza, di progettazione, di elaborazione dati, elaborazione progetti (engineering), nonché di segreteria anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10 della Legge 381/91;--
- a7) assumere lavori e servizi di gestione, custodia, salvaguardia e manutenzione di strutture sportive, culturali e ricreative, darsene;-----
- a8) gestire centri ippici, pensionamento per cavalli e attività e servizi correlati;-----
- a9) gestire attività di serigrafia, tipografia, rilegatura, nonché di pubblicazione e distribuzione editoriale;-----
- a10) gestire mense e pubblici esercizi nel campo della ristorazione, nel settore turistico e alberghiero e dei soggiorni climatici, in favore di soci e non;-----
- a11) svolgere attività di istruzione culturale e

Stefano Rasi

Anna Maria



professionale a vantaggio dei soci della cooperativa, favorendone in particolar modo la capacità imprenditoriale;-----

a12) istituire e gestire attività agricole e di allevamento di animali;-----

a13) realizzare la coltivazione di terreni, serre, valli da pesca e aree, specchi d'acqua demaniali ed in concessione;-----

a14) eseguire lavori edili.-----

Ai fini di agevolare ed idoneamente supportare l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, la cooperativa, in via funzionale, si propone altresì di svolgere le seguenti attività:-----

b1) prestazione di servizi di assistenza domiciliare, servizi sociali e socio - sanitari in genere a favore delle persone in situazione di svantaggio come sopra definite;-----

b2) gestione di attività e servizi educativi a favore delle persone in situazione di svantaggio come sopra definite;-----

b3) progettazione, promozione e gestione di attività volte alla valorizzazione del concetto di socialità / affettività, con la realizzazione di reti sociali, culturali, affettive e di auto-aiuto;-----

b4) progettazione, promozione e gestione di attività terapeutiche, educative, culturali, di formazione professionale e di inserimento lavorativo rivolte alle persone in situazione di svantaggio come sopra definite.-----

La cooperativa infine, in via sussidiaria alle precedenti attività, si propone di:-----

c1) attuare un servizio di supporto alle famiglie dei soggetti svantaggiati sopra menzionati per sviluppare potenzialità genitoriali e parentali, favorendole nella conoscenza delle problematiche attinenti al proprio nucleo, al fine di una migliore integrazione sociale di tutti i componenti;-----

c2) promuovere iniziative culturali, convegni, seminari, corsi di formazione, corsi di informazione finalizzate a sensibilizzare la cittadinanza alle tematiche del disagio, dell'emarginazione sociale e dell'inserimento;-----

c3) contribuire con opportune convenzioni alle iniziative di Enti Pubblici e privati, analoghe ed affini agli scopi della Cooperativa stessa.-----

Le persone in situazione di svantaggio cui la cooperativa si rivolge sono quelle individuate come tali dalla citata Legge 381/91 e dalla Legge Regione Friuli Venezia Giulia 2 novembre 2006 n. 20 e successive modificazioni ed integrazione.-----

La cooperativa potrà operare in forma diretta e/o in appalto o convenzione con Enti Pubblici privati in genere.-----

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopra elencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.-----

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.-----

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammmodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.-----

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.-----

-----TITOLO III-----

-----SOCI COOPERATORI-----

Art. 5 (Soci)-----

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.-----

I soci cooperatori:-----

concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;-----

partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei proces-

si produttivi dell'azienda.-----

Possono essere soci cooperatori persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:-----

1) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile. I soci lavoratori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione; -----

2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti previsti dalla legge; -----

3) soci fruitori, persone fisiche o giuridiche, che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della Cooperativa.-----

4) gli elementi tecnici ed amministrativi, nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa, secondo quanto disposto dal secondo comma dell'art. 14 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59.-----

Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali. -----

Possono essere soci associazioni ed enti che siano in grado di concorrere all'oggetto sociale. -----

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.-----

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano, in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la Cooperativa, secondo la valutazione del Consiglio di Amministrazione.-----

I soci, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato, possono prestare la loro attività anche presso altri datori di lavoro o committenti previa richiesta di autorizzazione scritta al consiglio di amministrazione della cooperativa e sempre che l'attività in questione non sia in contrasto con le finalità mutualistiche della cooperativa o in concorrenza agli scopi sociali della stessa -----

Art. 6 (Categoria speciale di soci)-----

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.-----

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.-----

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.-----

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a cinque anni. I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa e non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di rinnovo delle cariche sociali per tutto il periodo di permanenza nella categoria in parola e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice civile. I soci appartenenti alla categoria speciale sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti riconosciuti ai soci e sono soggetti ai medesimi obblighi.-----

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 18 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.-----

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate per i soci cooperatori dall'art. 19 del presente statuto:-----

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;-----
- b) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;-----
- c) il mancato perseguimento degli obiettivi sociali e produttivi definiti dal Consiglio di Amministrazione-----

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche

Stefano Raschi

prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.-----

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'art 5.-----

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.-----

In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.-----

-----TITOLO IV-----

-----SOCI SOVVENTORI-----

Art. 7 (Soci sovventori)-----

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 .-----

Art. 8 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di euro 100,00 (cento virgola zero) ciascuna.-----
Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a numero cinquanta.-----


La società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 del codice civile.-----

Art. 9 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)-----

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.-----

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione secondo le modalità previste dal successivo articolo 25.-----

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito, e in mancanza il socio potrà vendere a chiunque.-----



Art. 10 (Deliberazione di emissione)-----

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:-----

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;-
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto previsto per i soci cooperatori;-----
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili.-----

Al socio sovventore, nelle assemblee della società spetta un voto qualunque sia l'ammontare del capitale versato.-----

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.-----

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.-----

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno sulle azioni di sovvenzione solo dopo che è stato integralmente utilizzato il capitale dei soci cooperatori.-----

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 11 (Recesso dei soci sovventori)-----

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.-----

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto, ai sovventori si applicano le disposi-

zioni dettate a proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.-----

-----TITOLO V-----

**AZIONI DI PARTECIPAZIONE, OBBLIGAZIONI E ALTRI
-----STRUMENTI DI DEBITO-----**

Art. 12 (Azioni di Partecipazione Cooperativa)----
Con deliberazione dell'Assemblea, la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 L. 59/92.-----

In tal caso la Cooperativa può emettere Azioni di Partecipazione Cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.-----

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero delle Attività Produttive.-----

Il valore di ciascuna azione è di euro 100,00 (cento virgola zero).-----

Le Azioni di Partecipazione Cooperativa devono essere offerte, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.-----

All'atto dello scioglimento della società, le Azioni di Partecipazione Cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore nominale.-----

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle Azioni di Partecipazione Cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.---

La regolamentazione delle Azioni di Partecipazione Cooperativa è demandata ad apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei soci che determinerà in particolare l'eventuale durata minima del rapporto sociale. -----

L'Assemblea, in sede di delibera di emissione delle Azioni di Partecipazione Cooperativa, determina:-----

- l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei limiti sopra indicati;-----
- la durata delle azioni, in relazione ai program-

Stefano Raldi

Carlo Quarta



mi pluriennali approvati dall'Assemblea;-----
- i criteri ulteriori per l'offerta in opzione
delle Azioni di Partecipazione Cooperativa, nonché
per il collocamento delle azioni eventualmente ri-
maste inoptate.-----

Ai possessori delle Azioni di Partecipazione Co-
operativa spetta una remunerazione maggiorata di
due punti rispetto a quella dei soci cooperatori.-
I possessori di Azioni di Partecipazione Coopera-
tiva sono obbligati:-----

a) al versamento degli importi sottoscritti, se-
condo le modalità e nei termini previsti in sede
di emissione;-----

b) all'osservanza dello statuto e degli altri atti
interni, limitatamente alle disposizioni ad essi
applicabili.-----

Art. 13 (Assemblea speciale)-----

L'Assemblea speciale dei possessori di Azioni di
Partecipazione Cooperativa, per la quale valgono,
in quanto compatibili, le norme fissate per le as-
semblee dei soci dalla legge o dal presente statu-
to, viene convocata dal Consiglio di Amministra-
zione della Cooperativa o dal rappresentante comu-
ne, quando lo ritengano necessario o quando ne sia
fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori
di titoli nominativi.-----

Le deliberazioni saranno prese attribuendo a cia-
scun possessore un voto per ogni azione posseduta.
L'Assemblea delibera sulle materie ad essa attri-
buite dalla legge.-----

Il rappresentante comune può esaminare i libri so-
ciali e chiederne estratti, può assistere alle as-
semblee dei soci, con facoltà d'impugnarne le de-
liberazioni; provvede all'esecuzione delle delibe-
razioni dell'Assemblea speciale e tutela gli inte-
ressi dei possessori di Azioni di Partecipazione
Cooperativa nei confronti della società.-----

Art. 14 (Recesso)-----

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 codice
civile, ai detentori di Azioni di Partecipazione
Cooperativa il diritto di recesso spetta qualora
sia decorso il termine minimo di durata del confe-
rimento delle azioni stabilito dall'Assemblea in
sede di emissione delle azioni medesime.-----

-----**TITOLO VI**-----

-----**IL RAPPORTO SOCIALE**-----

Art. 15 (Domanda di ammissione)-----

Chi intende essere ammesso come socio dovrà pre-
sentare al Consiglio di Amministrazione domanda
scritta che dovrà contenere, se trattasi di perso-

Stefano Paccal.

Gianni Volpe



na fisica:-----
a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;-----
b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto ed i motivi della richiesta;-----
c) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;-----
d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;-----
e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;-----
f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrare contenuta negli artt. 43 e seguenti del presente statuto. -----
Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), d), e) e f) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:-----
a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;-----
b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;-----
c) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda.-----
Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.-----
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci.-----
Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare le deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.-----
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.-----
Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o

nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci. -----

Art. 16 (Obblighi dei soci)-----

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:-----

a) al versamento con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:-----

- del capitale sottoscritto;
- dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;-----

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.-----

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.-----

Art. 17 (Perdita della qualità di socio)-----

La qualità di socio si perde:-----

- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;-----

- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.-----

Art. 18 (Recesso del socio)-----

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:-----

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione
b) che non si trovi più in grado, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;-----

c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa.-----

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione.-----

Il socio può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.-----

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevi-

Stefano Raschi

mento della comunicazione, può ricorrere al Collegio Arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 43 e seguenti.-----
Il socio può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.-----
Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro dei soci.-----
Art. 19 (Esclusione)-----
L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:-----
a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione, come previsto dall'articolo 5, per tutte le categorie di soci; -----
b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a quarantacinque giorni per adeguarsi;-----
c) previa intimazione da parte degli amministratori, entro il termine di 60 giorni, se non adempia al versamento del valore delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;-----
d) nel caso di socio lavoratore qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro prevista dal CCNL di riferimento, indicato nel regolamento interno, adottato ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01, e nel caso di socio volontario abbia cessato l'attività di volontariato; -----
e) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo;-----
f) manchi reiteratamente di partecipare alle iniziative sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in società o disertati senza giustificato motivo espresso in forma scritta due assemblee consecutive.-----

Carlo Bucchetti



Il socio lavoratore può essere escluso quando il rapporto di lavoro cessi per qualsiasi causa.-----
Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi dell'art. 43 e seguenti, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.-----

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.-----

Art. 20 (Delibere di recesso ed esclusione)-----

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 43 e seguenti del presente statuto.-----

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.-----

Art. 21 (Liquidazione della quota)-----

I soci receduti od esclusi, hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 26, comma 4, lettera c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.-----

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, terzo comma, del codice civile.-----

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.-----

Art. 22 (Morte del socio)-----

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le moda-

Stefano Raccal

Amministratore



lità di cui al precedente articolo 21.-----
Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno
presentare, unitamente alla richiesta di liquida-
zione del capitale di spettanza, atto notorio o
altra idonea documentazione dalla quale risultino
gli aventi diritto.-----
Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro
sei mesi dalla data del decesso, dovranno indicare
quello tra essi che li rappresenterà di fronte al-
la società.-----
In difetto di tale designazione si applica l'art.
2347 2° e 3° comma del codice civile.-----
**Art. 23 (Termini di decadenza, limitazioni al rim-
borso, responsabilità dei soci cessati)**-----
La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle a-
zioni in favore dei soci receduti od esclusi o de-
gli eredi del socio deceduto, ove questo non sia
stato richiesto entro un anno dalla data di appro-
vazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo
scioglimento del rapporto sociale è divenuto ope-
rativo, fatti comunque salvi i diritti a favore
degli eredi del socio defunto.-----
Il valore delle azioni per le quali non sarà ri-
chiesto il rimborso nel termine suddetto sarà de-
voluta con deliberazione del Consiglio di Ammini-
strazione alla riserva legale.-----
I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 19,
lettere b), c) ed e), dovranno provvedere al ri-
sarcimento dei danni ed al pagamento
dell'eventuale penale, ove determinata nel regola-
mento. -----
Comunque, la Cooperativa può compensare con il de-
bito derivante dal rimborso delle azioni, del so-
vrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mu-
tualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito
derivante da penali, ove previste da apposito re-
golamento, e da risarcimento danni e da prestazio-
ni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti
di cui all'art. 1243 codice civile.-----
Il socio che cessa di far parte della società ri-
sponde verso questa per il pagamento dei conferi-
menti non versati, per un anno dal giorno in cui
il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.---
Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto
associativo si manifesta l'insolvenza della socie-
tà, il socio uscente è obbligato verso questa nei
limiti di quanto ricevuto.-----
Nello stesso modo e per lo stesso termine sono re-
sponsabili verso la società gli eredi del socio
defunto.-----

-----TITOLO VII-----

-----PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE-----

Art. 24 (Elementi costitutivi)-----

Il patrimonio della società è costituito:-----

1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:-----

a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da azioni di valore minimo pari a € 100,00 (cento virgola zero); -----

b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;-----

c) dai conferimenti rappresentati dalle Azioni di Partecipazione Cooperativa;-----

2) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;-----

3) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci;-----

4) dalla riserva straordinaria;

5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.-----

Ai sensi dell'art. 2346 del codice civile la società esclude l'emissione dei certificati azionari e pertanto la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali consegue all'iscrizione al libro dei soci.-----

Ciascun socio non può detenere un numero di azioni superiori ai limiti fissati dalla legge.-----

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.-----

Art. 25 (Vincoli sulle azioni e loro alienazione)-----

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione degli amministratori.-----

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, fornendo relativamente all'aspirante acquirente le indicazioni previste nel precedente art. 16 con particolare riferimento al possesso dei requisiti soggettivi.-----

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.-----

Decorso tale termine, il socio è libero di trasfe-

rire la propria partecipazione e la società deve iscriverne nel Libro dei Soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio in una delle categorie indicate nel presente statuto.----

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio Arbitrale.-----

Art. 26 (Bilancio di esercizio)-----

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.-----

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del progetto di bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente e alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale.-----

La relazione del Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa, dei soci e della comunità territoriale.-----

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.-----

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:----

a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;-----

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;-----

c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;---

d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.-----

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli uti-

Stefano Pardi

Carlo Marchetti



li, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci finanziatori.-----

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci sovventori e ai possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.-----

Art. 27 (Rapporto mutualistico e Ristorni)-----

L'Assemblea che approva il bilancio potrà deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, a favore dei soci - lavoratori, l'erogazione dei trattamenti economici previsti dall'articolo 3 comma secondo, lettera b) della Legge n.142 del 2001, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo regolamento.-----

Per i servizi prestatigli dalla cooperativa ai sensi del presente statuto, il socio - fruitore, in considerazione della natura mutualistica rivestita dall'operazione, dovrà liquidare un corrispettivo in acconto da determinarsi dall'organo amministrativo secondo criteri fissati dagli eventuali specifici regolamenti interni e tenuto prudenzialmente conto dell'andamento di mercato.-----

Alla chiusura dell'esercizio, tale corrispettivo in acconto verrà conguagliato sulla base dei risultati di bilancio ed in particolare sulla base del risultato economico specifico dell'attività di servizi interessata, previa imputazione, anche pro quota, dei costi e di ogni onere ricadente nello stesso esercizio, ivi comprese le quote di ammortamento e gli oneri finanziari.-----

Per particolari tipologie di servizi potrà anche essere stabilita una forma di valorizzazione diversa da quella prevista dai due commi precedenti ma da stabilirsi comunque con apposito regolamento interno.-----

Al termine di ciascun esercizio, l'eventuale avanzo di ciascuna gestione mutualistica potrà essere ripartito tra i soci interessati, a titolo di ristorno, in proporzione alla quantità e qualità di specifico scambio mutualistico posto in essere dal singolo socio nel corso dell'esercizio, secondo quanto stabilito dagli appositi regolamenti interni i quali - in via generale - debbono sempre considerare quanto previsto dagli articoli 2516 e 2545 - sexies del codice civile ed in particolare

Stefano Rossi

la parità di trattamento tra i soci nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici e la proporzionalità dei ristorni medesimi alla quantità e qualità degli scambi mutualistici posti in essere.-----

In particolare, la ripartizione del ristorno tra i singoli soci - lavoratori in rapporto alla qualità e quantità degli scambi mutualistici intercorsi potrà avere luogo sulla base dei seguenti criteri (da soli o combinati tra loro):-----

- ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;-----
- qualifica / professionalità;-----
- eventuale stato di disagio o svantaggio;-----
- compensi erogati;-----
- tempo di permanenza nella società;-----
- tipologia del rapporto di lavoro;-----
- produttività.-----

L'Assemblea può deliberare l'erogazione dei ristorni a ciascun socio:-----

- a) in forma liquida e quindi mediante erogazione diretta;-----
- b) l'emissione di nuove azioni, anche in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 2525 del codice civile;-----
- c) mediante l'emissione di strumenti finanziari ai sensi di legge.-----

-----**TITOLO VIII**-----

-----**ORGANI SOCIALI**-----

Art. 28 (Organi)-----

Sono organi della società:-----

- a) l'Assemblea dei soci;-----
- b) il Consiglio di Amministrazione;-----
- c) il Collegio dei Sindaci, se nominato;-----
- d) L'organo di controllo contabile, se nominato.

Art. 29 (Assemblee)-----

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.-----

La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. ovvero raccomandata a mano, o mediante fax o posta elettronica, inviata a ciascun socio almeno dieci giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, la maggioranza degli amministratori e dell'organo di controllo.-----



Tuttavia ciascuno degli interventi può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.-----

Art. 30 (Funzioni dell'Assemblea)-----

L'Assemblea ordinaria:-----

1. approva il bilancio e destina gli utili;
2. delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 17, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti; -----
3. delibera sulla emissione delle azioni di partecipazione cooperativa; -----
4. approva, previo parere dell'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, lo stato di attuazione dei programmi pluriennali in relazione ai quali sono state emesse le azioni medesime;-----
5. procede alla nomina degli amministratori;
6. procede all'eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;
7. determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori ed ai sindaci;-----
8. approva i regolamenti interni;
9. delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;-----
10. delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.-----

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 26.-----

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli amministratori.-----

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta. -----

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.-----

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 cod. civ.-----

Stefano
Randi

Art. 31 (Costituzione e quorum deliberativi) -----

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.-----

L'Assemblea straordinaria sia in prima che in seconda convocazione è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto. -----

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze.-----

Quando si tratta di deliberare su sostanziali modifiche all'oggetto sociale, sulla fusione o sulla scissione della società, sullo scioglimento anticipato, tanto in prima che in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere assunte con il voto favorevole di almeno tre quinti dei soci aventi diritto al voto.-----

Art. 32 (Verbale delle deliberazioni e votazioni)-

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. -----

Art. 33 (Voto)-----

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.-----

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di un voto.-----

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 10, secondo comma.-----

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di



socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o sindaco.-----

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di un socio. -----

Art. 34 (Presidenza dell'Assemblea)-----

L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.-----

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.-----

Art. 35 (Consiglio di Amministrazione)-----

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da 3 a 15, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.-----

La maggioranza dei componenti del Consiglio è scelta tra i soci cooperatori, e/o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.-

I soci finanziatori non possono in ogni caso essere più di un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione.-----

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi consecutivi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; non possono rimanere in carica per un numero di mandati consecutivi superiori a quello previsto dalla legge.-----

Il Consiglio elegge al suo interno il presidente ed il vice presidente.-----

Art. 36 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge. Allo stesso è attribuita la competenza sulle materie previste dall'articolo 2365 comma secondo del codice civile.-----

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone

Stefano Pardi

Anna Lucrezia

il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.-----

Ogni 60 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.-----

Art. 37 (Convocazioni e deliberazioni)-----

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.-----

La convocazione è fatta dal presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri e Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.-----

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.-----

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:-----

- 1) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione----- svolta in detto luogo;
- 2) che sia effettivamente possibile al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della----- votazione;
- 3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;-----
- 4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché quando necessario di visionare, ricevere o trasmettere documenti.-----

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. -----

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.-----

Art. 38 (Integrazione del Consiglio)-----



In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.-----

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.-----

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.-----

Art. 39 (Compensi agli amministratori)-----

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato, si applica, in ogni caso, il terzo comma dell'articolo 2389 del Codice Civile.-

La remunerazione degli amministratori investiti della carica di Presidente, amministratore o consigliere delegato è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere favorevole del Collegio Sindacale, nel rispetto dei limiti massimi determinati dall'Assemblea.-----

Art. 40 (Rappresentanza)-----

Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.-----

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati. -----

Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali.-----

In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente.-----

Il presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali

procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.-----

Art. 41 (Collegio Sindacale)-----

Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea.-----

Devono essere nominati dall'Assemblea anche due sindaci supplenti.-----

Il presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.-----

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.-----

Essi sono rieleggibili.-----

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.-----

Il Collegio Sindacale, quando nominato, esercita anche il controllo contabile a condizione che sia integralmente composto da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.-----

Art. 42 (Controllo legale)-----

Nel caso in cui non sia stato nominato il Collegio Sindacale, il controllo legale sulla società, quando obbligatorio per legge, o comunque deliberato dall'assemblea dei soci, è esercitato ai sensi dell'articolo 2409 bis, comma primo, del Codice Civile.-----

TITOLO IX-----

CONTROVERSIE-----

Art. 43 (Clausola Arbitrale)-----

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 44, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:-----

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;-----
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni Assembleari;-----
- c) le controversie tra amministratori, liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.-----

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è

Stefano

Pardi

Carlo



estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.-----

Art. 44 (Arbitri e procedimento)-----

Gli arbitri sono in numero di:-----

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 15.000 (quindicimila). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del c.p.c.;--
- b) tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale promossa dalla Confcooperative.-----

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della società.-----

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è notificata alla società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D. Lgs. n. 5/03.-----

Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D. Lgs. n. 5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.-----

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D. Lgs. n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.-----

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.-----

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove

Stefano Pardi

Enrico Mucchetti

l'attivazione della procedura.-----

Art. 45 (Esecuzione della decisione)-----

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.-----

-----**TITOLO X**-----

-----**SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**-----

Art. 46 (Liquidatori)-----

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.-----

Art. 47 (Liquidazione del patrimonio)-----

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:-----

- a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa, per l'intero valore nominale, eventualmente rivalutato;-----
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 26, lett. c);-----
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.-----

-----**TITOLO XI**-----

-----**DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI**-----

Art. 48 (Regolamenti)-----

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.-----

Art. 49 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)-----

I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve tra i soci cooperatori delle riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di versamento di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto



osservati.-----

In particolare ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile la cooperativa: -----

(a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; -----

(b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; -----

(c) non potrà distribuire riserve fra i soci operatori; -----

(d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.-----

Le clausole mutualistiche sono pertanto inderogabili e devono di fatto sempre essere osservate.---

La soppressione delle clausole di cui al comma precedente e la modifica della presente clausola dovrà essere assunta in sede di Assemblea straordinaria e solamente con il voto favorevole della maggioranza di tutti i soci aventi diritto di voto.-----

Art. 50 (Rinvio)-----

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le vigenti norme di legge sulle cooperative sociali di cui alla legge 381/91. Per quanto non previsto dal Titolo VI del Codice Civile contenente "Disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 del codice civile, si applicano in quanto compatibili, le norme delle Società per Azioni.-----

Stefano Rocchi

Tania Andrioli



LA PRESENTE COPIA COMPOSTA DI 20 FOGLI
E' CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO DI LEGGE
Palmanova, li 30 GEN. 2012

Andrioli

